CAMERA DEI DEPUTATI N. 4687

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA VII COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORI PUBBLICI, TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI, MARINA MERCANTILE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 13 dicembre 1967 *(Stampato n. **2465**)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
(SPAGNOLLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

COL MINISTRO DEL TESORO
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(ANDREOTTI)

E COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(MANCINI GIACOMO)

—

Modificazione del Codice postale e delle telecomunicazioni in materia di disturbi alle trasmissioni e radioricezioni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 18 dicembre 1967

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

È vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per l'eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni.

All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere del Consiglio di Stato, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i ministri dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei trasporti, dell'interno e della difesa.

Nelle norme di cui al primo comma verrà determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonché, eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi.

L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

ART. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo è punito con l'ammenda da lire 5.000 a lire 200.000.

Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400 mila.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del Codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.

ART. 3.

Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ed il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato congiuntamente hanno facoltà di fare ispezionare da propri funzionari tecnici qualsiasi fabbrica, stazione, linea, apparato o impianto elettrico, ai fini della vigilanza sull'osservanza delle norme di cui all'articolo 1.

ART. 4.

Gli obblighi posti dalla presente legge hanno effetto sei mesi dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto del Presidente della Repubblica previsto dal precedente articolo 1 per la costruzione e per l'importazione di nuovi tipi di materiali ed a decorrere dal termine che sarà stabilito nelle norme di cui al predetto articolo 1 per l'immissione in commercio dei tipi già in corso di produzione e per l'impiego di quelli acquistati.

ART. 5.

Le norme della presente legge si applicano anche nel caso di costruzione, uso od esercizio di apparati, impianti e apparecchi radioelettrici che producano o siano predisposti per produrre emissioni su frequenze o con potenza diverse da quelle ammesse, per il servizio cui sono destinati, dai regolamenti internazionali e dalle disposizioni nazionali o dagli atti di concessione o di autorizzazione.

ART. 6.

Gli articoli 262, 263 e 264 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645, sono abrogati.